

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 40

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE*Presentata il 6 luglio 1976*

Norme per il controllo del sottogoverno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molto si è discusso in questi ultimi tempi del funzionamento dello Stato e tutti si è concordi sulla necessità di adeguare l'amministrazione pubblica alle moderne necessità del paese; ciò sia al fine di migliorare i servizi sia al fine di una più corretta e produttiva amministrazione.

La lentezza e le disfunzioni che caratterizzano la maggior parte dei servizi, l'incremento continuo e massiccio delle spese correnti di tutti gli enti pubblici, l'accumularsi di paurosi disavanzi, gli abusi di potere e gli scandali verificatisi con un allarmante crescendo, dimostrano come l'amministrazione pubblica non sia in grado né di fornire servizi efficienti, né di assicurare una imparziale e sana gestione. Il tutto si risolve in un duplice danno a carico dei cittadini. Da una parte un'amministrazione insufficiente, pletorica e soffocante che rallenta il processo evolutivo del paese, dall'altra costi eccessivi e sperperi che si riversano sui cittadini attraverso una maggiore pressione tributaria e impediscono lo sviluppo degli investimenti sia pubblici che privati.

Tuttavia, al di là della riforma della pubblica amministrazione che, ovviamente,

richiede un'attività complessa di studio e numerosi adempimenti sia legislativi che amministrativi ed in posizione prioritaria rispetto ad essa, si pongono i gravissimi problemi della riduzione del numero dei numerosissimi enti pubblici che pesano sia sulla finanza che sulla funzionalità dello Stato, e del loro corretto funzionamento.

Al primo problema si è cercato di dare soluzione con le leggi 4 dicembre 1956, n. 1404 e 20 marzo 1975, n. 70.

Appunto con l'intento di ricondurre gli enti pubblici nell'alveo delle loro funzioni istituzionali e di evitare dannose dispersioni di denaro pubblico, fin dal 1964, avevamo presentato al Senato un apposito disegno di legge inteso ad assicurare una maggiore competenza negli organi direttivi ed un più efficace controllo sulla attività e sulla gestione degli enti pubblici. Il disegno di legge, accolto favorevolmente dal relatore e dalla Commissione interni del Senato, incaricata di esaminarlo, in sede referente, venne, in un secondo tempo, fatto oggetto di alcune riserve di carattere giuridico con l'evidente intento, da parte della maggioranza governativa, di ostacolarne l'approvazione. Infatti, nonostante le per-

piessità giuridiche (di cui sarà detto più avanti) investissero solo una parte del disegno di legge e che ne fosse stato richiesto l'esame da parte della prima e seconda Commissione, esso non venne più esaminato.

Le ragioni che spinsero la maggioranza governativa a non esaminare, nel corso della IV legislatura, il disegno di legge dei liberali sono evidenti. Gli enti pubblici hanno sempre costituito un feudo della maggioranza governativa.

Sempre più convinti della validità delle nostre soluzioni e della impellente necessità di provvedere ad una radicale bonifica del sottogoverno avevamo ripresentato il nostro disegno di legge agli inizi della V legislatura. Ma in questo caso, la chiusura anticipata delle Camere ha impedito che ne fosse portato a compimento l'esame, pur avendo esso ottenuto il parere favorevole della V Commissione del Senato in data 27 gennaio 1969.

Anche nella VI legislatura il progetto di legge venne ripresentato sia come iniziativa parlamentare (atto Senato n. 486), sia, per imprimergli maggiore forza politica, incorporandolo in un più ampio progetto di legge di iniziativa popolare (atto Senato n. 2144) comprendente tanto l'oggetto della presente proposta quanto altre disposizioni (che vengono da noi riproposte con separati progetti di legge) dirette alla riforma dell'istituto dell'immunità parlamentare, alla istituzione del « difensore civico » ed infine, alla creazione dell'anagrafe patrimoniale degli eletti a cariche politiche.

I problemi che occorre risolvere per dare maggiore organicità e correttezza al funzionamento degli enti pubblici sono numerosi. Essi vanno dai criteri di nomina dei dirigenti, alla composizione degli organi, dalla attività, alla vigilanza ministeriale, dal controllo della Corte dei conti, al controllo politico del Parlamento.

Il moltiplicarsi disordinato e disorganico degli enti in cui lo Stato e per esso il Governo ha un'ingerenza più o meno diretta ha fatto sì che l'organizzazione dei vari enti ed il legame di essi con il Governo assumesse forme assai diverse. Cosicché i vari problemi sopra accennati possono anche non interessare in egual misura tutti gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato. Pertanto, anziché partire dalla

natura e dalle funzioni dei vari enti che ci condurrebbero a soluzioni incomplete è necessario regolare le varie funzioni sia di indirizzo che di controllo, affidate agli organi dello Stato, nonché prescrivere a tutti gli enti adempimenti basilari indispensabili affinché la funzione di vigilanza e di controllo possa esercitarsi nel modo più concreto e completo possibile.

1. — *Nomina degli amministratori.*

Uno dei primi problemi che si incontra nell'esame dell'attuale assetto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, concerne la nomina degli amministratori. Infatti, se in alcuni casi la nomina degli amministratori spetta all'assemblea dell'ente, ovvero ad organi diversi e quindi fa capo all'esecutivo solo indirettamente o formalmente, in altri casi la nomina spetta sia formalmente che sostanzialmente al Governo pienamente libero nella scelta e nella nomina degli amministratori.

Poiché gli enti sono più o meno legati all'attività dello Stato intesa in senso lato, sembra logico che spetti al Governo determinare il presupposto del loro funzionamento scegliendo i componenti dei vari organi che sono chiamati a reggere diversi enti.

Ma in un sistema politico, quale è il nostro, nel quale si assiste ad un sempre maggiore strapotere dei partiti politici, e lo stesso esecutivo è in balia dei partiti se non addirittura di alcune correnti formatesi in seno ai partiti, era inevitabile che anche le nomine spettanti all'esecutivo finissero, in definitiva, con l'essere un appannaggio dei partiti e delle varie correnti dei partiti.

Così le nomine che dovevano essere fatte in base ad una scelta ponderata, tenendo conto delle capacità personali ai fini dell'amministrazione dell'ente, sono divenute nomine politiche oggetto di trattative tra i partiti e determinate attraverso un gioco di *do ut des*.

Tale fenomeno, che è entrato nella prassi e purtroppo nel costume col nome di sottogoverno, ha raggiunto proporzioni assai vaste.

Occorre pertanto trovare un correttivo, una remora ad una sempre più vasta politicizzazione, intesa nel senso deteriorato del suo significato, della vita pubblica.

Per trovare una soluzione è necessario però conoscere nei suoi esatti termini il problema; in particolare occorre anzitutto intendersi bene sul significato della parola « sottogoverno », al fine di delimitare il campo in cui si ritiene che le nomine effettuate dall'esecutivo possano creare quel fenomeno abnorme e pericoloso che con tale termine si intende designare.

In senso lato si possono intendere per « sottogoverno » tutte le cariche e tutti gli uffici che sono ricoperti per la scelta diretta o indiretta da parte del Governo in ogni campo ed in particolare negli enti di diritto pubblico diversi dall'amministrazione dello Stato e le cariche direttive in aziende, istituti e società ad ordinamento privatistico sulle quali il Governo esercita una interferenza diretta o indiretta. Tuttavia in alcuni casi le nomine fanno capo all'esecutivo solo indirettamente come per esempio per le imprese con ordinamento privatistico, a partecipazione statale, i cui dirigenti sono nominati in sede di assemblea sociale. È chiaro che tali nomine, pur facendo capo in pratica all'esecutivo, non possono essere sottoposte ad alcuna particolare disciplina e ciò anche per la frequente presenza di azionisti privati.

Parimenti esulano dal problema che ci interessa quelle nomine nelle quali il Governo non è libero nella scelta ma vincolato da una precisa designazione proveniente da organismi diversi.

In tutti gli altri casi, viceversa, il Governo è libero di effettuare come crede la scelta anche se la forma della nomina può essere differente.

È chiaro che le conseguenze del sottogoverno, se possono manifestarsi in tutti i casi in cui vi è un'ingerenza diretta o indiretta dell'esecutivo nella nomina degli organi chiamati a dirigere i vari enti, assumono aspetti patologici e pericolosi soprattutto nei casi in cui il Governo procede alla scelta e alla nomina direttamente e senza alcun limite o vincolo. È in questi ultimi casi che si rivela particolarmente urgente e maggiormente possibile trovare un correttivo che assicuri una scelta basata sulla capacità e competenza degli amministratori e non esclusivamente sull'appartenenza a questa o quella corrente politica. Naturalmente, ciò non significa togliere valore ed escludere ogni valutazione politica. Già si è detto che l'esecutivo è tenuto ad

assicurare ai vari enti un indirizzo conforme alle competenze istituzionali ed alla politica generale dello Stato ed è quindi ovvio che nella scelta degli amministratori intervengano anche valutazioni politiche.

Appunto per questo non sembra possibile nell'attuale sistema italiano sottrarre la nomina all'esecutivo il quale, tra l'altro, ha possibilità conoscitive per operare una oculata scelta degli amministratori molto più ampie di qualsiasi altro organo. Né sembra possibile togliere all'esecutivo ogni responsabilità sottoponendo le nomine a ratifica da parte del Parlamento, come avviene, per esempio negli Stati Uniti dove alcune nomine fatte dal Presidente sono soggette a ratifica da parte del Senato. Tale soluzione in Italia sarebbe di difficile attuazione dato il sistema bicamerale e la mole di lavoro che il Parlamento è chiamato a svolgere. Quello che si deve evitare, però, è che criteri politici annullino ogni valutazione della effettiva competenza e capacità degli uomini chiamati a dirigere i vari enti e che il necessario rapporto di fiducia tra l'esecutivo e i dirigenti degli enti venga sostituito con quello tra l'amministratore e il partito o la corrente del partito cui esso appartiene.

Appunto in questo ordine di idee ci sembra opportuno rafforzare il potere di controllo del Parlamento, soprattutto in considerazione del ruolo che in esso può esercitare l'opposizione ai fini di una costante e severa vigilanza sull'operato dell'esecutivo e della maggioranza governativa.

In effetti, già oggi il Parlamento potrebbe svolgere, ed in alcuni casi svolge, un controllo sia sulle nomine effettuate dall'esecutivo, sia sulla condotta e gestione dei vari enti sottoposti al controllo della Corte dei conti. Il controllo del Parlamento, così come è attuato, si rivela però carente ed inefficace. Carente in quanto lasciato all'iniziativa dei singoli parlamentari o gruppi che non sempre hanno elementi sufficienti in questioni particolari, come è il caso della nomina degli amministratori degli enti. Inefficace in quanto tale controllo avviene *a posteriori* e non suscita conseguenze apprezzabili.

Ben diverso contenuto acquisterebbe la azione di controllo del Parlamento se fosse inserita nel processo di formazione dell'atto di nomina. In questo caso, non trattandosi di giudicare un atto compiuto, la stessa

maggioranza governativa sarebbe più libera nella valutazione della validità delle scelte che il Governo si ripromette di compiere.

Per questo nelle due ultime legislature abbiamo proposto e tuttora riteniamo necessario proporre che il Governo, prima di effettuare le nomine, invii ad una Commissione parlamentare, composta di deputati e senatori, una comunicazione ufficiale contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta ed una breve biografia della persona proposta. La Commissione può esprimere il proprio parere ed eventuali osservazioni sulla scelta effettuata, ma tale parere non è vincolante. Pertanto il parere della Commissione non altera il potere di nomina dell'esecutivo, né attenua la sua responsabilità.

Il fatto che il Governo deve in ogni caso sottoporre le nomine al sindacato del Parlamento e soprattutto dell'opposizione costituisce, già di per sé, uno stimolo ad una maggiore correttezza ed oculatezza. Le pressioni politiche di parte che oggi normalmente vengono esercitate sull'esecutivo troveranno un adeguato contrappeso nella consapevolezza del puntuale sindacato da parte della Commissione parlamentare.

È logico che da un simile sistema non ci si può aspettare l'eliminazione del fenomeno del sottogoverno che è un fenomeno essenzialmente di costume, né esiste un sistema che possa eliminarlo senza creare altri gravi inconvenienti. Il sistema proposto è idoneo, però, a rendere palese un'attività del Governo, che sebbene molto importante, avviene oggi in tutta segretezza il più delle volte al di fuori degli organi costituzionali.

L'obbligo del Governo di fornire una dettagliata biografia degli uomini prescelti per la direzione degli enti, la discussione che dovrebbe svolgersi in seno alla Commissione parlamentare, la pubblicità che può essere data alla discussione ed agli eventuali motivi di dissenso sono tutti elementi che garantiscono la massima pubblicità alle scelte operate dall'esecutivo e quindi un più facile sindacato da parte dell'opposizione e dell'opinione pubblica.

Come si è accennato all'inizio, non sono mancate, durante la discussione svoltasi nel corso della IV legislatura, alcune critiche di carattere giuridico a questo sistema di controllo proposto.

Tali critiche, che si possono agevolmente confutare, riguardavano la presunta esistenza di:

a) una « contaminazione » dei poteri tra esecutivo e legislativo. Un tale pericolo, invece, non sussiste perché il sistema di controllo proposto non comporta un trasferimento di competenze dall'esecutivo al legislativo, né un concorso di volontà, nella formazione dell'atto di nomina, ma si può invece inquadrare nella complessiva articolazione dei rapporti tra l'esecutivo ed il Parlamento ed in particolare nella funzione di indirizzo e di controllo parlamentare sull'azione di Governo.

D'altra parte, se queste considerazioni non bastassero, durante la V legislatura, presso la Commissione affari costituzionali della Camera (seduta del 16 aprile 1969) l'obiezione in esame è stata chiaramente confutata dal relatore. Egli, infatti, illustrando il progetto di legge liberale dichiarò che non si crea una contaminazione dei poteri, in caso di attribuzione di una qualsiasi funzione anche solo consultiva, al Parlamento in materia di stretta natura amministrativa, quale è quella della nomina degli amministratori degli enti pubblici; ciò perché il parere dell'organo parlamentare, previsto nel disegno di legge, non ha natura vincolante e, pertanto, non assorbe funzioni del Governo;

b) una irresponsabilità da parte del Governo. Questa deriverebbe dalla « contaminazione dei poteri » che già abbiamo dimostrato non sussistere; quindi potremmo considerare superata anche tale critica;

c) impossibilità dal Parlamento, una volta approvata la nomina di controllare e sindacare l'operato del nominato. È stato detto in definitiva che il sistema proposto creerebbe un tipico caso di « controllori controllati » in quanto il Parlamento, qualora a nomina avvenuta volesse criticare la scelta operata dal Governo, finirebbe con il controllare la Commissione e quindi se stesso. Quanto è stato detto in precedenza è sufficiente a togliere ogni valore a tale osservazione. Non si comprende perché il Parlamento una volta effettuato il controllo e prese alcune decisioni sia pure da parte di una Commissione, debba cambiare il proprio parere se non sono emersi elementi nuovi o non si sono riscontrate irregolarità sull'azione concreta degli amministratori.

Nel caso poi che emergano, a nomina avvenuta, nuovi elementi, ovvero si riscon-

trino difetti o irregolarità nell'operato degli amministratori, nessuno può sentirsi vincolato dal parere della Commissione, anzi sarà essa stessa per prima a richiedere al Governo la sostituzione dell'amministratore o l'eliminazione dei difetti riscontrati.

Comunque, il controllo sull'operato degli amministratori si differenzia nettamente da quello sulla nomina anche se, attualmente, il Governo non risponde politicamente in entrambi i casi, come è stato dimostrato da fatti recenti;

d) esasperazione nella ricerca degli equilibri politici. È stato osservato che il sistema proposto non eliminerebbe la ricerca degli equilibri politici fra i vari partiti partecipi della responsabilità politica, ma anzi la esaspererebbe allargandola al campo parlamentare. Già si è detto che il fenomeno del sottogoverno è un fenomeno di costume politico che nessuna legge può eliminare. Ciò nonostante, riteniamo che il controllo parlamentare, oltre a garantire la capacità delle persone prescelte, potrebbe costituire un valido appoggio a quel governo che volesse modificare un tale deprecabile costume.

2. — *Composizione degli organi degli enti sottoposti a vigilanza statale.*

Come si è accennato l'ingerenza dello Stato nella vita dei vari enti si concretizza, oltre che nella nomina degli amministratori, anche nella vigilanza sull'attività dell'ente ed in alcuni casi nel controllo della gestione finanziaria.

Anche in questo caso si sono rilevati difetti ed incongruenze notevoli. La più importante è senz'altro quella che va sotto il nome di « controllori controllati ». Con tale termine si vuole indicare il frequente fenomeno di amministratori di enti che fanno molte volte parte dell'amministrazione chiamata a vigilare sull'ente stesso. In tal modo, di fatto, il controllo si riduce ad una formalità priva di alcun contenuto sostanziale.

Così accade per esempio negli istituti di previdenza vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dei quali fanno parte due funzionari del Ministero vigilante.

Per evitare il grave inconveniente dei « controllori controllati » nell'ormai lontano

1954 venne istituita una Commissione, poi divenuta nota dal nome del suo presidente Commissione Sturzo. La Commissione, per quanto riguarda il problema in esame, redasse uno schema di progetto di legge che, però, non ebbe alcun seguito. Tale progetto di legge prevedeva alcune norme generali per la composizione degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza statale in modo, appunto, di evitare il fenomeno dei controllori controllati e di rendere efficienti gli organi stessi.

Nel capo secondo del nostro progetto di legge intendiamo appunto riprendere la normativa elaborata da tale Commissione. Infatti, i problemi che essa affrontava e risolveva sono tutt'oggi di piena attualità. In particolare, sembra necessario che gli organi di amministrazione degli enti risultino nella loro composizione snelli e in grado di funzionare, che non facciano parte degli organi di amministrazione funzionari degli organi di controllo e di vigilanza, che la vigilanza sia esercitata da un unico Dicastero. A tal fine il progetto di legge prevede che gli organi di amministrazione siano composti da cinque a nove membri, quelli di revisione dovrebbero essere composti da tre a cinque membri. Ciò, soprattutto, per evitare, come avviene attualmente, che i consigli di amministrazione diventino degli organi pletorici incapaci di funzionare. Riportando i consigli di amministrazione alla loro originaria funzione sembra anche possibile escludere, come viene stabilito nel progetto di legge, la formazione di comitati esecutivi che oggi sono resi necessari proprio dall'incapacità dei consigli di amministrazione di svolgere le loro funzioni.

Per quanto riguarda il fenomeno dei controllori controllati si è stabilito che non possono far parte degli organi di amministrazione i funzionari dei Dicasteri ai quali spetta la vigilanza sugli enti nonché i membri degli organi di controllo o dei consigli tenuti ad esprimere pareri sull'attività degli enti.

Infine, si prevede che la vigilanza su ciascun ente debba essere esercitata da un unico Dicastero, ciò al fine di renderla più incisiva. Infatti, quando gli organi di vigilanza sono più di uno accade sovente che essa sia più debole anche perché manca una precisa responsabilità da parte dell'organo vigilante per l'operato dell'ente.

3. - *Controllo della Corte dei conti.*

Il controllo da parte della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato è regolato con la legge 21 marzo 1958, n. 259. Tuttavia, nella sua azione di controllo la Corte dei conti, come risulta dalle sue relazioni ha riscontrato notevoli difficoltà, sia per la limitatezza dei poteri, sia per il fatto che, non esistendo norme uniformi, i vari enti usano tipi assai diversi di contabilità.

Per quanto riguarda i poteri della Corte dei conti risulta particolarmente pregiudizievole al controllo da essa esercitato la mancanza di qualsiasi possibilità di visite ispettive, esaurendosi il controllo in un semplice riscontro cartellare. Si è cercato di ovviare a questa carenza attraverso l'inserimento negli organi di revisione di alcuni enti di membri della Corte dei conti, ma è evidente che in tali casi si è sminuita e svuotata l'azione di controllo esercitata collegialmente dalla Corte dei conti.

Appunto per questo, mentre si è proposta l'esclusione dagli organi di revisione dei membri della Corte dei conti, sembra opportuno allargare i poteri di quest'ultima. In particolare, venendo incontro alle ripetute richieste dell'organo di controllo, sembra necessario attribuire alla Corte dei conti anche un potere ispettivo nei confronti degli enti sottoposti al suo controllo. In tal modo, essa potrà completare la documentazione cartellare di cui dispone con ulteriori documenti, informazioni o indagini.

Sempre per agevolare il controllo della Corte dei conti si è anche stabilito che i vari enti debbano seguire nella gestione contabile e nella redazione dei bilanci norme uniformi stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

4. - *Controllo politico sull'attività degli enti.*

Il controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato non può, però, esaurirsi in quello esercitato dalla Corte dei conti.

Accanto al controllo di legittimità della Corte dei conti vi deve essere anche un controllo politico, controllo che non può essere esercitato se non dal Parlamento. Il fatto che la Corte riferisca direttamente al Parlamento sul controllo effettuato non si-

gnifica che il Parlamento svolga un successivo controllo. In effetti, nessuno è chiamato ad esaminare la relazione della Corte dei conti sulla gestione degli enti ed il controllo si esaurisce con la presentazione della relazione stessa.

La mancanza di una precisa periodicità nell'attività di controllo rende il controllo stesso puramente formale e privo di concreta consistenza. Inoltre l'esame delle varie relazioni, affidato come è alla volontà delle singole Commissioni, si svolge in un lungo arco di tempo senza alcuna coordinazione e senza alcun obiettivo preciso. Infatti, ad esempio l'esame compiuto dal Senato in occasione dell'approvazione del bilancio dello Stato 1968 si concluse, nonostante i rilievi mossi alla gestione dei vari enti, senza alcun preciso voto politico che impegnasse in qualche modo il Governo.

Il tentativo esperito dal Senato mostra la necessità e l'urgenza di riaffermare il principio del controllo parlamentare sulla gestione degli enti sovvenzionati direttamente o indirettamente dallo Stato e di fissare i capisaldi di tale controllo.

Nella legislazione anteriore alla vigente Costituzione era espressamente stabilito che « i progetti di bilancio degli enti amministrativi di qualsiasi natura di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato sono discussi e votati dalla Camera dei fasci e delle corporazioni e il Senato ».

Non sembra che l'articolo 100 della Costituzione abbia voluto sostituire il controllo parlamentare con quello di altra natura della Corte dei conti. La stessa dizione dell'articolo, là dove dispone che la Corte « riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito » sembra presupporre che il Governo riferisce al Parlamento sull'attività dei vari enti sottoposti a vigilanza statale. D'altra parte se si vuole dare organicità ed unità all'azione amministrativa è necessario che il Parlamento sia chiamato ad esaminare tale attività nel suo insieme, ivi compresa quella svolta dagli enti sovvenzionati dallo Stato.

Appunto a tale fine sembra necessario stabilire che i bilanci degli enti sovvenzionati siano discussi ed approvati dal Parlamento congiuntamente agli stati di previsione dei Ministeri ai quali è attribuita la vigilanza o la tutela.

Né si deve pensare che il lavoro che tale esame comporta sia eccessivo. La di-

scussione svoltasi al Senato ha mostrato la possibilità di tale controllo. Anzi essendo esso periodico potrà essere spedito e concreto. Ma quello che più importa è che l'esame si concretizzerà in un voto del quale il Governo dovrà tenere conto.

Onorevoli colleghi, le varie misure che siamo venuti illustrando e che sottoponiamo nella presente proposta di legge alla vostra approvazione tendono tutte a ristabilire correttezza nella conduzione e nella amministrazione dei vari enti ed aziende sottoposte alla vigilanza dello Stato. Siamo

consapevoli che le varie misure non potranno di per se stesse eliminare il malgoverno e l'illegalità, ma nutriamo fiducia che esse, applicate con serietà, contribuiranno alla moralizzazione della vita pubblica e a mettere in luce i buoni amministratori che, non bisogna dimenticarlo, pure esistono.

In questa speranza sottoponiamo al vostro esame il presente progetto di legge sicuri che vorrete approvarlo con la sollecitudine che la soluzione del problema affrontato richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

CONTROLLO PARLAMENTARE SULLE NOMINE IN
CARICHE DI AZIENDE, ISTITUTI O ENTI PUBBLICI
EFFETTUATE DALL'ESECUTIVO.

ART. 1.

I ministri ed il Consiglio dei ministri non possono procedere a nomine a cariche di aziende, istituti o enti pubblici, anche se sottoposti solamente alla vigilanza dello Stato, né fare proposte al riguardo al Presidente della Repubblica quando la nomina rientra nella sua competenza, senza aver richiesto il parere di una Commissione parlamentare composta di senatori e deputati a norma dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Le nomine a cariche di enti pubblici locali, rientranti nella competenza di organi periferici della pubblica amministrazione, debbono essere sottoposte al parere della Commissione parlamentare attraverso i ministri dai quali gli organi periferici dipendono.

Il parere previsto dai commi precedenti deve essere richiesto anche nei casi di riconferma in carica di persone nominate secondo la procedura del presente articolo.

ART. 2.

Il parere previsto dall'articolo precedente non deve essere richiesto quando si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando la nomina sia svincolata dalla designazione da parte di particolari organismi od organizzazioni di categoria.

ART. 3.

Il parere previsto dall'articolo 1 deve essere richiesto mediante una comunicazione ufficiale contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia della persona proposta con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

Tale comunicazione deve altresì indicare per la persona proposta lo stato patrimoniale completo, personale e della famiglia quale risulta dalla certificazione anagrafica; i redditi derivanti da terreni e fabbricati anche della moglie; i proventi per la attività di amministratore, dirigente, revisore, sindaco di società controllate e non controllate dallo Stato nonché per attività professionali, industriali, commerciali, artistiche e di qualsiasi altro genere.

Qualora non si tratti, per l'Ente interessato e per una determinata funzione, di una prima nomina di Governo dovrà altresì comunicare alla Commissione tutte le indicazioni di cui al comma precedente riguardanti il dirigente uscente, avendo riguardo al momento in cui lo stesso ha assunto la carica ed al momento in cui viene in tale incarico sostituito.

ART. 4.

Il parere previsto dall'articolo 1 deve essere dato dalla Commissione parlamentare entro trenta giorni dalla data in cui questa ne ha ricevuto la richiesta. In caso di mancata risposta, entro il termine suddetto, il parere si intende dato in senso favorevole.

La Commissione parlamentare, prima di pronunciarsi, svolge gli accertamenti necessari al fine di valutare l'idoneità della persona proposta a ricoprire la carica.

La Commissione parlamentare può dare adeguata pubblicità alla proposta governativa.

CAPO II.

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI REVISIONE ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA.

ART. 5.

L'amministrazione degli enti ed aziende sottoposti a vigilanza ministeriale deve essere affidata a consigli composti di non meno di cinque e di non più di nove membri.

Di questi almeno due, nel caso che il consiglio sia di cinque membri, e quattro, nel caso che il consiglio di amministrazione sia di nove membri, non devono appartenere all'Amministrazione dello Stato.

ART. 6.

Le attribuzioni dei consigli di amministrazione delle aziende e degli enti indicati nell'articolo 5 non possono essere demandate a comitati esecutivi od organi consimili.

I consigli di amministrazione possono, per ragioni speciali delegare al presidente o ad uno o più dei loro membri quelle attribuzioni per le quali non vi sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando i limiti della delega. Questa non può avere durata superiore ad un anno.

ART. 7.

I collegi sindacali o gli organi consimili di revisione delle aziende e degli enti indicati nell'articolo 5 devono essere composti di tre o di cinque membri, dei quali uno nominato su designazione del Ministro del tesoro, uno su designazione del Ministro titolare del Dicastero cui compete la vigilanza, e l'altro o gli altri su eventuale designazione da parte di amministratori dello Stato o di enti particolarmente interessati.

La presidenza del collegio sindacale o dell'organo di revisione spetta al membro designato dal Ministro del tesoro.

ART. 8.

Non possono essere chiamati a far parte dei consigli di amministrazione, eccettuati i casi previsti dall'articolo precedente per quanto riguarda i membri designati dal Ministro del tesoro e dal Ministro titolare del dicastero cui compete la vigilanza, dei collegi sindacali od organi consimili:

- 1) i funzionari del Dicastero cui compete la vigilanza e dei Dicasteri del bilancio, del tesoro e delle finanze;
- 2) i funzionari dello Stato che comunque assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza;
- 3) i membri dei consigli superiori tenuti ad esprimere parere su provvedimenti dei consigli di amministrazione;
- 4) i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 9.

Le nomine dei componenti i consigli di amministrazione ed i collegi sindacali non possono essere fatte per un periodo inferiore a due anni o superiore a quattro.

I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali possono esser riconfermati.

ART. 10.

La vigilanza sui singoli enti di cui alla presente legge deve essere esercitata esclusivamente dal Dicastero, le cui attribuzioni siano maggiormente attinenti a quelle dell'ente.

In nessun caso la vigilanza potrà essere esercitata congiuntamente da due o più dicasteri.

ART. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti, aventi valore di legge ordinaria, necessari per adeguamento dell'organizzazione delle aziende e degli enti di cui all'articolo 5, ai criteri direttivi stabiliti negli articoli precedenti.

L'indicazione del Dicastero competente ad esercitare la vigilanza, ove non derivi già dalla legge, deve essere fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

CAPO III.

POTERI ISPETTIVI DELLA CORTE DEI CONTI.

ART. 12.

La Corte dei conti può disporre che un suo magistrato proceda ad ispezioni, periodiche o saltuarie, presso le aziende e gli enti indicati all'articolo 5, ai fini dell'acquisizione di elementi per l'esercizio del controllo ad essa demandato dalle norme vigenti.

ART. 13.

Per le ispezioni di cui al precedente articolo la Corte dei conti può disporre che il magistrato all'uopo incaricato sia assistito da uno o più consulenti, nominati con decreto del Presidente della Corte.

ART. 14.

Nel corso delle ispezioni i presidenti, i membri degli organi di amministrazione e di revisione, i direttori generali, i funzionari capi servizio e coloro che ne fanno le veci, sono tenuti ad esibire al magistrato della Corte tutti gli atti e i documenti richiesti e a fornire in generale tutte le necessarie informazioni.

I medesimi potranno altresì essere interrogati dal magistrato per consentirgli di acquisire notizie ed ottenere chiarimenti; degli interrogatori saranno redatti processi verbali in duplice originale.

CAPO IV.

DEI BILANCI DEGLI ENTI SOVVENZIONATI
DALLO STATO.

ART. 15.

Gli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione e un conto consuntivo della loro attività finanziaria secondo le norme uniformi che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 16.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi redatti dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ai sensi dell'articolo precedente, sono presentati dal Governo al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dello Stato e sono discussi in Parlamento.

I bilanci di previsione e i conti consuntivi devono essere trasmessi, in ogni caso, alla Corte dei conti entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il presidente della Corte dei conti può proporre la decadenza degli amministratori e dei sindaci che non abbiano adempiuto ai precetti fissati nel presente comma o nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo precedente.

ART. 17.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.